

ASSICURAZIONE REGIONALE VOLONTARIA PER LA PENSIONE ALLE PERSONE CASALINGHE

Legge regionale 28.02.1993, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni

Che cosa è?	È un'assicurazione regionale volontaria a favore delle persone casalinghe per la costituzione di una pensione. Le persone che si sono iscritte non avevano la possibilità di costituirsi una pensione presso altri enti previdenziali per mancanza di contributi. La Regione Trentino – Alto Adige ha previsto un periodo minimo di 15 anni di iscrizione all'assicurazione e il versamento di 15 anni minimi di contribuzioni previdenziali. La possibilità di aderire all'assicurazione regionale è stata sospesa ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 a decorrere dal 23 luglio 2004 e poi definitivamente preclusa con legge regionale n. 1/2005 a decorrere dal 22 febbraio 2005, per cui potranno maturare il diritto alla pensione le persone casalinghe che hanno aderito all'assicurazione regionale fino al 22 luglio 2004. La pensione regionale di vecchiaia è un'assicurazione personale. L'importo della contribuzione è annualmente determinato dalla Regione Trentino – Alto Adige.
Chi è la persona casalinga	L'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe presuppone lo svolgimento in modo abituale e prevalente dell'attività casalinga, ovvero lo svolgimento in modo diretto, all'interno del proprio nucleo familiare, dell'attività inerente all'organizzazione ed all'andamento della vita familiare, la cura e l'educazione dei figli o comunque dei minori presenti nel nucleo familiare, la cura ed il sostegno dei membri della famiglia.
Requisiti per l'iscrizione	Alla data dell'iscrizione la persona casalinga doveva essere in possesso dei requisiti di seguito elencati: a) essere residente anagraficamente nella regione Trentino – Alto Adige da almeno tre anni continuativi, oppure essere coniugata con una persona in possesso della residenza anagrafica triennale in regione sempre continuativa; b) non essere iscritto/a a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo oppure subordinato, con esclusione delle persone iscritte alla Gestione separata INPS (chi effettua collaborazioni coordinate continuative, prestazioni professionali ecc...); c) non essere titolari di pensione diretta (la pensione di reversibilità del/della coniuge e di altre rendite non derivanti da contribuzione, per esempio le pensioni di invalidità erogate dalla scrivente Agenzia non rientrano nelle pensioni dirette). Con riferimento al terzo requisito, va però tenuto conto della modifica normativa contenuta nella legge regionale n. 8/2008 che prevede la compatibilità tra la pensione regionale e una pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria con decurtazione della pensione regionale di un importo pari all'ammontare dell'altra pensione. La novità si applica anche a tutti coloro che sono andati in pensione con l'assicurazione regionale dopo l'entrata in vigore delle legge regionale n. 1/2005, ossia a decorrere dal 22 febbraio 2005. Qualora la persona si avvalga della possibilità di godere di entrambe le pensioni dirette, non potrà beneficiare del riscatto delle contribuzioni versate presso altri enti o casse previdenziali.



Attività lavorativa	L'assicurazione regionale volontaria è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, per la quale è prevista l'obbligatorietà di iscrizione a forme di previdenza, purché iniziata dopo la data di iscrizione e per non più di settantadue giornate nel corso di ogni anno solare. Le attività lavorative diverse dal lavoro casalingo devono avere caratteristiche di estrema occasionalità, come precisato con lettera circolare della Regione Trentino-Alto Adige, Ripartizione II-Affari sociali, credito e cooperazione, di data 22 maggio 2003 protocollo nr. 8709/PS/GD/gd. Il superamento di questo limite comporta la sospensione per un anno del periodo assicurativo immediatamente successivo, e la sospensione del versamento contributivo relativo alla medesima annualità.
Rinuncia	E' consentita la possibilità di rinunciare all'adesione in qualsiasi momento ottenendo un rimborso dell'80% del capitale versato.
Decesso	In caso di decesso dell'assicurato/a prima del termine di maturazione del diritto a pensione, spetta al/alla coniuge superstite o, in assenza di questi, ai discendenti in linea retta (figli ecc.) una somma pari al capitale versato rivalutata in misura pari agli aumenti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuti dal mese di versamento al mese del decesso.
Decorrenza	La concessione della pensione regionale di vecchiaia è subordinata al perfezionamento di tre requisiti: a) quindici anni di anzianità assicurativa, partendo dalla data di presentazione della domanda di iscrizione. I quindici anni di anzianità assicurativa possono anche essere maturati in modo non continuativo (per esempio in presenza di attività lavorativa superiore ai limiti consentiti per la quale viene sospesa per un anno o più la maturazione dei quindici anni di anzianità assicurativa); b) quindici anni di contribuzione previdenziale e non più di diciotto. c) il raggiungimento dell'età pensionabile ovvero il compimento del 65° anno d'età, purché la persona iscritta abbia terminato regolarmente il versamento dei contributi previdenziali.
Caratteristiche della pensione	Al perfezionamento dei requisiti richiesti dalla legge regionale è corrisposta una pensione di vecchiaia. E' necessario presentare la domanda di concessione della pensione che verrà spedita dall'Agenzia al domicilio dell'assicurato qualche mese prima della decorrenza; tale data è prevista dalla legge regionale nel primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile. La pensione sarà corrisposta in 6 rate bimestrali; nell'ultimo bimestre di novembre/dicembre è inclusa anche la tredicesima mensilità. La pensione è soggetta ai trattamenti fiscali previsti dalla normativa vigente.

Caratteristiche della pensione	E' possibile beneficiare di una quota aggiuntiva alla pensione regionale di vecchiaia, fino al raggiungimento del trattamento minimo regionale di euro 597,39, valore bloccato al 31 dicembre 2024, soltanto per le titolari di pensione che già percepivano tale integrazione. Dal 1 gennaio 2025 non è più prevista la possibilità di presentare nuove domande di concessione dell'integrazione al trattamento minimo regionale La pensione regionale di vecchiaia è soggetta alla disciplina della perequazione automatica, è quindi rivalutata in base al tasso di inflazione annuale per le pensioni in pagamento fino al 31 dicembre 2024. Dal 1 gennaio 2025 la pensione non sarà più perequata e mantenuta costante nel tempo al valore in pagamento alla data del 31 dicembre 2024. La pensione non è reversibile. E' prevista una riduzione dell'importo mensile lordo della pensione regionale di vecchiaia, nel momento in cui la titolare di pensione diventi titolare anche di un'altra pensione diretta; tale riduzione compensativa avviene partendo dalla data di decorrenza della seconda pensione diretta in godimento. In tal caso la pensionata perde il beneficio del riscatto di contribuzioni previdenziali versate presso altre casse o enti di previdenza obbligatoria, qualora richiesto.
Contribuzione annuale	La contribuzione annuale è determinata dalla Giunta regionale e deve essere versata per almeno 15 anni e fino ad un massimo di 18 anni. La scadenza per il pagamento della contribuzione annuale, per le persone residenti in Provincia di Trento, è il 30 novembre di ogni anno. La normativa regionale ha previsto alcune possibilità per ridurre i costi delle contribuzioni, che di seguito si espongono.
Contribuzione figurativa	A domanda può essere accreditata una contribuzione figurativa, che complessivamente non può superare <u>i 3 anni</u>: a) <u>1 anno</u> per ogni figlio se la persona iscritta si è dedicata all'educazione dei propri figli minori seguiti fino all'età di quindici anni, senza esercitare altra attività lavorativa retribuita; b) <u>1 anno per ogni biennio di assistenza a familiare non autosufficiente</u>: per poter beneficiare di questa forma di contribuzione figurativa si devono tener presenti alcune condizioni. Sono considerati familiari non autosufficienti, il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, in possesso dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge. Per i periodi antecedenti all'istituzione di detta indennità, la condizione di non autosufficienza è riconosciuta in presenza di un'invalidità documentata pari al 100%; nel periodo di assistenza esiste il divieto di esercitare altra attività lavorativa retribuita. L'accredito della contribuzione figurativa avviene previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'iscritto/a, di aver assistito il familiare in modo abituale e prevalente, nella propria abitazione o in quella dell'assistito, e previa presentazione di idonea documentazione che dimostri la condizione di non autosufficienza secondo quanto sopra indicato. Senza una richiesta scritta, gli anni figurativi sono automaticamente aggiunti agli anni di contribuzione già versati e la pensione regionale di vecchiaia sarà calcolata sul numero di anni contributivi complessivamente accreditati che non devono superare i diciotto tra contribuzioni versate e contribuzioni figurative.

Riscatto	A domanda possono essere valutati gli anni di contribuzione versati presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria, purché questi contributi non abbiano dato luogo a pensione e per un massimo di 5 anni. LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA PER EFFETTO DEL RISCATTO DOVRÀ ESSERE VERSATA IN UNICA SOLUZIONE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO. A favore delle persone che si avvalgono del riscatto può essere concesso un contributo determinato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, determinato secondo le modalità descritte al successivo punto 3.
Sconto sulle contribuzioni	A favore delle persone che hanno aderito alla pensione regionale di vecchiaia, la Giunta regionale ha facoltà di determinare annualmente una riduzione percentuale della contribuzione, in base ai redditi del nucleo familiare. Tale percentuale viene graduata secondo i limiti di reddito fissati dalla stessa Giunta regionale.
Sanzione per ritardi	Esiste la possibilità di regolarizzare le contribuzioni pagate in ritardo, purché il versamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza, aggiungendo una sanzione prevista dal regolamento regionale nella misura dello 0,55 % per ogni giorno di ritardo.
Chiusura d'ufficio	Il mancato versamento entro il termine di cui sopra è considerato rinuncia, e l'Agenzia dovrà provvedere d'ufficio al rimborso dell'80% delle contribuzioni versate fino a quel momento.
Leggi regionali	Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, integrata e modificata con: - legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, - legge regionale 20 novembre 1999, n. 6, - legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, - legge regionale 28 maggio 2008, n. 3, - legge regionale 19 settembre 2008, n. 8, - legge regionale 24 luglio 2024, n. 2, - legge regionale 20 dicembre 2024, n. 5.
Funzionari addetti	Lo sportello dedicato all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe si trova negli uffici dell'Agenzia provinciale per la previdenza e l'assistenza integrativa, a Trento in Via Zambra 42, TOP CENTER TORRE B, al quinto piano. Lo sportello al pubblico riceve SOLO su appuntamento da concordare preventivamente (il venerdì lo sportello è chiuso). I funzionari addetti sono: Annalisa Caldonazzi, telefono 0461-493255, stanza 5.22 annalisa.caldonazzi@provincia.tn.it, Irene Rizzi, telefono 0461-493256, stanza 5.17 irene.rizzi@provincia.tn.it Indirizzi di posta elettronica: apapi.pensioneacasalinghe@pec.provincia.tn.it Modulistica aggiornata reperibile sui siti www.modulistica.provincia.tn.it.

